

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

Art. 1

Istituzione delle Elevate Qualificazioni

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16/11/2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, oggetto di incarico a termine di Elevata Qualificazione (di seguito: incarico di EQ).
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
 - a) di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (art. 16, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022);
 - b) di responsabilità con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica (art. 16, comma 2, lett. b) CCNL 16/11/2022).
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del già menzionato CCNL, le posizioni di responsabile delle strutture apicali dell'Amministrazione di cui alla lettera a) del precedente comma sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ.
4. L'istituzione delle posizioni oggetto di incarichi di EQ di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo presuppone la strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico. Tra tali attività si possono annoverare compiti progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del presente Regolamento, l'affidamento di incarichi di EQ deve avvenire a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno, anche ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 267/2000, ed inquadrato nella medesima Area.
6. Il presente regolamento è stato adottato previa informazione con i soggetti sindacali. Le stesse procedure si applicano nel caso di una sua modifica e/o integrazione.

Art. 2

Incarichi di EQ ai dipendenti dell'Area degli Istruttori

1. Il conferimento di incarichi di EQ a dipendenti dell'Area degli Istruttori è ordinariamente non consentito. Ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4 del CCNL 16/11/2022 l'Amministrazione si riserva di procedere in deroga a quanto indicato nel primo periodo del presente comma ove:
 - a) l'Amministrazione sia priva di posizioni dirigenziali, e
 - b) pur essendo previsti in organico posti nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, non siano in servizio dipendenti appartenenti a tale Area, oppure siano in servizio ma privi delle competenze professionali a tal fine richieste.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
3. Il personale di cui al presente articolo ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi ordinariamente previsti per i titolari di incarichi di EQ.

4. Rimane esclusa la possibilità di conferire al personale di cui al presente articolo ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compresi quelli per mansioni superiori.

Art. 3

Conferimento degli incarichi di EQ

1. Il conferimento degli incarichi di EQ avviene con decreto del Sindaco. La durata degli incarichi è TRIENNALE.
2. Per il conferimento degli incarichi l'Amministrazione tiene conto:
 - a) della natura e caratteristiche degli obiettivi strategici ed operativi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti;
 - c) delle attitudini individuali;
 - d) della capacità professionale ed esperienza acquisiti.
3. Ai fini del conferimento di incarichi di EQ relativi alle posizioni di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Regolamento è altresì richiesto, quale requisito, uno tra i seguenti elementi:
 - a) iscrizione ad un albo professionale coerente con le attività oggetto della posizione;
 - b) possesso di un titolo di studio post-universitario, legalmente riconosciuto, coerente con le attività oggetto della posizione;
 - c) pregressa esperienza lavorativa pari o superiore a CINQUE anni in ambiti coerenti con le attività oggetto della posizione.
4. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonché di cui al comma 3, del presente articolo si terrà conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei *curricula*.
5. Nello specifico, la valutazione sarà effettuata sui seguenti parametri:
 - Titoli di studio legalmente riconosciuti, ulteriori rispetto a quello di accesso alla procedura, in ambiti attinenti a quello dell'incarico (peso: 15%);
 - Pubblicazioni e incarichi di docenza in ambiti attinenti a quello dell'incarico (peso: 5%);
 - Responsabilità di Servizio in ambiti attinenti a quello dell'incarico (peso: 15%);
 - Iscrizione ad un albo professionale coerente con le attività oggetto della posizione (peso: 5%);
 - Colloquio tecnico-specialistico sulle materie oggetto dell'incarico (peso: 30%);
 - Colloquio motivazionale atto a vagliare l'attitudine del candidato a ricoprire il ruolo oggetto di selezione (peso: 30%).
6. Ai fini del conferimento degli incarichi, il Settore Affari Generali procederà alla predisposizione di apposito avviso pubblico atto a raccogliere manifestazioni di interesse.
7. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere rinnovati, con i medesimi atti previsti per il loro conferimento, in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 4

Revoca degli incarichi di EQ

1. La revoca degli incarichi di EQ può essere disposta:
 - in presenza di intervenuti mutamenti organizzativi;
 - in presenza di una valutazione negativa della performance individuale;
 - per mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione

2. Nell'ipotesi di un'eventuale revoca di un incarico di EQ per valutazione non positiva l'Amministrazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della revoca, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia, consentendo altresì la presentazione di eventuali memorie scritte. In caso di conferma della revoca, l'incaricato può ricorrere contro tale decisione entro i successivi cinque giorni all'Organismo Indipendente di Valutazione o altro organismo equivalente. La procedura deve in ogni caso concludersi entro trenta giorni dall'atto di revoca.
3. Il destinatario dell'incarico di EQ non può rinunciare allo stesso senza accordo con l'Amministrazione.
4. L'Amministrazione può motivatamente sospendere l'incarico di EQ ed attivare una rotazione straordinaria del dipendente, in presenza di un avvio del procedimento penale secondo le direttive emanate dall'ANAC (delibera n. 215/2019). In questo caso, pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è comunque garantito all'interessato la possibilità del contraddittorio, con la medesima procedura prevista in caso di valutazione negativa;
5. Il titolare di incarico di EQ decade dall'incarico nei seguenti casi:
 - in caso di aspettative superiori a sei mesi per svolgere altre attività;
 - in caso di aspettativa superiore a sei mesi non collegata a problemi della salute o sottoposte ad altre tutele da parte del legislatore (es. maternità), senza alcun diritto alla reintegra in caso di rientro anche anticipato;
 - in caso di richiesta ed accettazione di comando presso altro ente.

Art. 5

Graduazione degli incarichi di EQ

1. La graduazione degli incarichi di EQ viene effettuata dall'Organismo Interno di Valutazione, in collaborazione con il Segretario Comunale, ed approvata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) grado di professionalità richiesto per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - b) complessità, sia direzionale che di competenza specialistica, richiesta per l'ottimale espletamento dell'incarico;
 - c) grado di responsabilità derivante dall'ottimale espletamento dell'incarico;
 - d) grado di strategicità delle attività per le quali si procede all'incarico.
2. Il dettaglio dei criteri di graduazione è contenuto nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La graduazione è aggiornata ogni qualvolta si verificano modifiche organizzative.

Art. 6

Indennità di posizione per gli incarichi di EQ

1. L'importo della retribuzione di posizione spettante al personale incaricato di EQ è diretta conseguenza della graduazione degli incarichi stessi, come rappresentato nella scheda Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'importo verrà calcolato dividendo il *budget* a disposizione dell'Amministrazione per l'indennità di posizione per la somma di tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni degli incarichi di EQ Elevata Qualificazione. Il rapporto risultante verrà poi moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione.

3. Tale importo dovrà comunque essere contenuto entro l'importo minimo di € 5.000 e l'importo massimo di € 18.000 annui lordi o, per i dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori, entro l'importo minimo di € 3.000 e l'importo massimo di € 9.500 annui lordi. L'erogazione dell'indennità di posizione avverrà per tredici mensilità.

Art. 7

Indennità di risultato per gli incarichi di EQ

1. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ sono, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL 16/11/2022, oggetto di contrattazione collettiva integrativa, alla quale si rimanda.
2. Resta ferma la necessità di destinare a tale voce una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 8

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 01/04/2023 sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti ad incarichi di EQ, senza modifiche o integrazioni alla loro disciplina, anche con riferimento alla determinazione delle indennità di posizione e risultato. Tali incarichi proseguono fino a naturale scadenza.

Allegato 1 – Dettaglio dei criteri di graduazione degli incarichi di EQ

SCHEMA RELATIVA ALL'INCARICO SULLA POSIZIONE _____			
CRITERIO	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	NOTE
1 – Professionalità. Punteggio massimo: 20			
1.1 – Professionalità giuridica. Grado di conoscenza giuridica nelle materie oggetto di incarico.	5		_____
1.2 – Professionalità tecnica. Grado di conoscenza tecnico-specialistica nelle materie oggetto di incarico.	10		_____
1.3 – Professionalità gestionale. Grado di conoscenza gestionale nelle materie oggetto di incarico	5		_____
2 - Complessità. Punteggio massimo: 30			
2.1 Complessità tecnico-operativa. Grado di complessità delle materie oggetto di incarico.	10		_____
2.2 Complessità direzionale. Grado di complessità direzionale della gestione dell'incarico.	10		_____
2.3 Complessità relazionale. Grado di complessità relazionale (interna e esterna) dell'incarico.	10		_____
3 - Responsabilità. Punteggio massimo: 30			
3.1 Responsabilità giuridico/amministrativa connessa allo svolgimento dell'incarico	10		_____
3.2 Responsabilità contabile/finanziaria connessa allo svolgimento dell'incarico	10		_____
3.3 Responsabilità organizzativa connessa allo svolgimento dell'incarico	10		_____
4 - Strategicità. Punteggio massimo: 20			
4.1 Strategicità in relazione agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione	10		_____
4.2 Strategicità in relazione alla capacità di generare innovazione e razionalizzare i processi	10		_____
TOTALE	100		_____